



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/IV

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

La Spagna del 1789 e le influenze della incipiente Rivoluzione francese

Aspetti di una risposta *afrancesada**

di Fernando De Angelis

L'anno 1789 è indissolubilmente legato all'inizio di una stagione rivoluzionaria, quella francese, che in breve tempo farà *tabula rasa* del secolare mondo dell'Antico Regime. Il 1789 appare peraltro come l'"anno zero" di un'epoca che, guardando alle proprie radici, non avvertiva neppure quanto le stesse fossero profonde e radicate nel tempo. Tempo che sembrerà mancare, dopo il fatidico 1789, alle assemblee francesi, in preda ad un'impetuosa foga costituente, segno delle difficoltà emerse nel dare alla nuova società civile un nuovo e stabile quadro politico¹.

Spirata la rivoluzione, nel momento della promulgazione del codice civile napoleonico, quasi a segnare una solenne cesura storica con un passato secolare, l'art. 7 della legge 21 marzo 1804 (30 ventoso anno XII) n. 3677 prevedeva, laconicamente, che «al partire dal giorno in cui queste leggi (che formano il codice) sono esecutorie, le leggi romane, le ordinanze, le consuetudini generali e locali, gli statuti e i regolamenti cessano di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle dette leggi che compongono il codice». Certo il novero delle fonti previgenti era ben più numeroso e il nuovo primato di una legge, creduta priva di lacune, non riusciva a nascondere, nella pratica, i gravi vuoti normativi, anche in ragione del ruolo limitato

* Il presente lavoro trae origine da recenti studi, condotti presso il *Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte* di Francoforte sul Meno, nell'ambito di una ricerca post-dottorale sui temi della fine dell'Antico Regime in Spagna e del costituzionalismo spagnolo di inizio Ottocento. Gli aspetti di carattere istituzionale degli eventi in esame, legati alle Cortes del 1789 (di cui si dirà), le ultime di Antico Regime, sono stati già, seppur solo in parte, dallo scrivente trattati in *El legado de las últimas Cortes de Castilla en las Cortes de Cádiz*, relazione presentata in occasione del LXIII Congreso de la Comisión de la Historia Parlamentaria, *Las Cortes de Cádiz en el primer constitucionalismo liberal y su proyección internacional*, Cadice, 5-7 Settembre, 2012, pubblicata nei relativi Atti a cura di D. Repeto García, Cadice 2012, pp. 23-31, e in *Anno 1789: le ultime Cortes di Castiglia*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 80 (2014), in corso di pubblicazione.

¹ Frenesia costituente che percorrerà varie strade ed interesserà circa cento anni della storia francese, fino alla nascita della III Repubblica (1870) ed all'adozione delle relative tre leggi costituzionali (1875): cfr. A. Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale: 1789-1875*, Milano 1975.

lasciato all'interprete, come sarà anche per l'influenza esercitata dalla Scuola dell'Esegesi. L'interprete, infatti, come il legislatore, non poteva non fare ricorso alle precedenti categorie giuridiche (e politiche) per colmare i vuoti di un'architettura che, secondo un cauto Alexis de Tocqueville, libero da una mera indole controrivoluzionaria nel suo *L'Ancien Régime et la Révolution* (1856), non poteva disconoscere le basi fondanti dell'Antico Regime, sulle quali la rivoluzione del 1789 aveva costruito la sua identità, segnando una pur problematica continuità tra il primo e la seconda.

A ben vedere lo stesso accentramento amministrativo era il cardine dello stato assoluto: da un punto di vista politico, nel quadro di una monarchia costituzionale (tendenzialmente) pura², gli stessi ministri mantenevano il loro compito di *consigliare* il principe ora "costituzionale", che continuava a detenere intatto nelle sue mani il potere esecutivo. Certo il *big bang* rivoluzionario andava dilatandosi: il sasso, lanciato nello stagno (l'Europa conquistata dalle armi francesi, e non solo) non sembra conoscere ostacoli alla sua espansione. E attraverso le cosiddette "repubbliche sorelle" della Francia, che, divenuta impero (1804), non tarderà a fagocitarle.

Ma non ci si vuole soffermare su tematiche così note; interessa invece il presente studio guardare all'inizio della rivoluzione del 1789 ed individuare ove essa abbia fatto sentire la sua influenza, ma solo quasi si trattasse di un semplice velo, una mera ombra, un semplice strepito (anche se con gravi conseguenze): è questo il caso, meno noto, della Spagna del 1789, che comparirà sulla scena europea solo più avanti, circa venti anni dopo, nella fase di declino dell'impero napoleonico, allorché il Bonaparte rivolse le sue mire espansionistiche alla penisola iberica (1808)³. E lo stesso Bonaparte, in esilio, riconoscerà nella lunga guerra che dovette sostenere in terra di Spagna (1808-1814) un fattore determinante per il tramonto del suo potere⁴.

Nel 1789 la Spagna e la Francia, paesi entrambi governati dai Borbone, legati tra loro dai c.d. *pactos de familia* contratti lungo il Settecento, avevano già intessuto rapporti profondi; scoppiata la Rivoluzione del 1789 la stessa sembra lasciare un segno, pur labile, nel regno iberico, nel quale lo stesso anno, anche se solo per mera coincidenza, si tengono le ultime *Cortes de Castilla*, storica istituzione *lato sensu* rappresentativa⁵ di Antico Regime, in cui sedevano *procuradores* per le corone di Castiglia e di Aragona⁶.

² Forma di governo moderata e temperata, disegnata nella *Charte* francese del 1814, modello per l'Europa della prima Restaurazione, e, in genere, degli anni prima del 1848, in considerazione della matrice liberale di stampo anglofilo dello stesso documento, la quale faceva da argine alle istanze democratiche di segno più rivoluzionario: C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1948)*, Roma 1974, pp. 13-14.

³ Fra i pochi studi recenti italiani sulla rottura costituzionale del 1808 (e sul processo costituzionale che ne seguì), v. S. Scandellari, *Da Bayonne a Cadice: il processo di trasformazione costituzionale in Spagna: 1808-1812*, Messina 2009.

⁴ G. Dufour, *La repercusión de la Guerra de la Independencia en Francia*, in «Cuadernos dieciochistas», 8 (2007), p. 122.

⁵ Cfr., *ex multis*, L. González Antón, *Las Cortes en la España del Antiguo Régimen*, Madrid 1989.

⁶ Per mano di Filippo V le stesse Cortes aragonesi erano scomparse a seguito di una politica

Tutto questo in un quadro sociale che iniziava a guardare da lontano, non senza un qualche timore, i vicini accadimenti rivoluzionari francesi. Infatti, nel periodo che intercorre tra la convocazione delle *Cortes*⁷ (decreto del 22 maggio 1789) e la riunione delle stesse (metà settembre del 1789), intervengono alcuni avvenimenti molto significativi nella vicina Francia, il primo dei quali è certamente rappresentato dalla nascita della Assemblea nazionale. Quest'ultima, anche grazie alla condotta ignava di Luigi XVI, si trasformerà in Assemblea costituente nel luglio dello stesso anno.

Da ultimo sarà decretata, agli inizi di agosto, l'abolizione dei diritti feudali e, alla fine dello stesso mese, verranno solennemente stabiliti (o, meglio, proclamati) diritti universali nella celeberrima *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*.

Le *Cortes*, che a settembre si riuniscono a Madrid, non possono non rimanere condizionate da tali avvenimenti, dal momento che esse sono lo specchio di una società, che, al pari della corte regia, risulta profondamente *afrancesada* nei modi, nella cultura e nei costumi; tuttavia lo stesso Illuminismo spagnolo, di indole "conservatrice", non avrebbe mai potuto giustificare uno stravolgimento istituzionale come quello che stava avvenendo nella vicina Francia, dove la borghesia aveva già inferto i primi colpi ai privilegi secolari dei primi due Stati.

Allo stesso tempo gli organi di governo, in Spagna, cercavano di arginare eventuali influenze⁸ che potessero provenire dalla nascente Rivoluzione del 1789, della quale si aveva una cognizione, anche se non chiaramente piena, attraverso le fonti diplomatiche e, in particolar modo, per mezzo dei *despachos* dell'ambasciatore spagnolo a Parigi, il conte di Fernán Núñez. Questi, in stretto contatto con il conte di Floridablanca, al tempo titolare della importante carica di *Secretario del Despacho de Estado* (i.e. per gli Affari Esteri)⁹, riuscì ad agevolare l'azione del secondo in patria, dove comunque il controllo culturale poteva far leva sull'incisivo operato dell'Inquisitore Generale, Agustín Rubín de Cevallos.

Va sottolineato un dato assai rilevante ai fini del presente studio, evidenziando come nella Francia del 1789 la cultura illuministica avesse veramente dato voce alla nascente *vis* politica ed alle molteplici istanze della medesima;

accentratrice (sulla scia del modello di stato assoluto francese), attuata nel corso delle prime due decadi del secolo XVIII e culminata nella emanazione dei *Decretos de Nueva Planta* (tuttavia le *Cortes* continueranno a riunirsi in Navarra fino agli anni Trenta del secolo XIX); si rimanda, circa l'assolutismo settecentesco in Spagna, a F. Tomás y Valiente, *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid 2003, pp. 369 sgg.

⁷ Per gli atti delle *Cortes* del 1789 si rimanda alla *Colección de documentos inéditos para la historia de España*, tomo XVII, per M. Salvá y P. Sainz de Baranda, Madrid 1850, pp. 5-455; circa il decreto della *convocatoria*, *ibidem*, pp. 7-9.

⁸ R. Menéndez Pidal (fundador), *Historia de España*, tomo XXXI, volume II, *La época de la Ilustración: Las Indias y la Política exterior*, per M. Hernández Sánchez-Barba, C.D. Malamud Rilkes, M.P. Ruigómez García, C. Seco Serrano, Madrid 1988, pp. 457 sgg.

⁹ Carica preminente rispetto agli altri titolari delle *Secretarías del Despacho* riuniti nella *Junta Suprema de Estado*, organo di governo creato nel 1787 al fine di coordinare le attività delle stesse.

diversamente la Spagna del Settecento, che pur aveva conosciuto il fiorire di istituzioni culturali, come le Accademie, e il tentativo di secolarizzare la cultura, culminato con l'espulsione dei Gesuiti (1767), non poteva fare dell'illuminismo la via per porre fine all'Antico Regime, le cui fondamenta – si ricordi – affondavano nei secoli, configurando una cosiddetta costituzione storica, in cui il confessionalismo si conciliava con l'esercizio condiviso, in capo alla corona e alle Cortes, della sovranità (anche se di questa ultima, in ragione dell'assolutismo settecentesco, erano stati quasi del tutto spogliati gli Stati Generali spagnoli).

Quanto sopra è stato in tal modo bene evidenziato:

Francia, materialmente imponente, resultaba peligrosa por los principios mismos de su Revolución y por la propagación de ellos (...) Esta propagación era falicitada por la situación privilegiada de que gozaba su cultura (...) Ahora bien; era cosa admitida que dicha influencia cultural estaba ligada, desde que fue creada por Luis XIV, a la influencia política, o, por lo menos, que podía serle extraordinariamente útil¹⁰.

In Francia si andava dunque fondando nel 1789 un governo dei cosiddetti *philosophes*, che dai dettami astratti dell'illuminismo cercavano di trarre un nuovo sistema istituzionale; per contro le pur simili radici culturali avrebbero portato la Spagna ad esiti assai diversi.

Infatti la Spagna del 1789 presenta, da parte sua, una singolare risposta a quanto avveniva al di fuori dei propri confini, nonché una posizione netta e un suo "1789", che non si manifesta e non si consuma in una mera azione di contrasto agli eventi rivoluzionari francesi. L'anima controrivoluzionaria spagnola mostra radici assai profonde e tratti assai peculiari; lo stesso illuminismo spagnolo, come si è già osservato, conserva, protegge e fa tesoro del passato e fa sfoggio di un'identità ben distinta da quella dell'illuminismo francese.

Ma tutto questo avveniva in ragione di un'identità che non può essere definita, per così dire, solo in "negativo", riconoscibile solo perché al di fuori del 1789 francese. Anzi il 1789 rappresenta – lo si sottolinea – l'inizio di una posizione privilegiata per la Spagna negli anni del regno di Carlo IV, che si concluderà nel 1808.

In questo lungo periodo il paese iberico potrà meglio comprendere in modo adeguato la parabola rivoluzionaria francese, al di fuori di nette contrapposizioni e di scelte legate a gravi dicotomie ideologiche, magistralmente illustrate da Jacques Godechot¹¹ sul versante controrivoluzionario.

¹⁰ P. Renouvin, *Historia de las relaciones internacionales*, tomo I, Madrid 1960, p. 813, citato in Menéndez Pidal, *Historia de España* cit., p. 457. Per un quadro generale dell'impatto della Rivoluzione del 1789 nella Spagna tra la fine del secolo XIX e l'inizio del seguente si rimanda al testo a cura di E. de Diego, J. S. Gutiérrez Alvarez, R. Conteras, A. Bullón de Mendoza, *Repercusiones de la Revolución Francesa en España*, Madrid 1990 (*Actas del Congreso Internacional*, Madrid 1989).

¹¹ *La contre-révolution, doctrine et action: 1789-1804*, Parigi 1961 (*La Controrivoluzione: dottrina e azione (1789-1804)*, Milano 1988, trad. a cura di E. Turbiani); eppure, per l'autore, il fenomeno controrivoluzionario non sembra interessare in modo particolare la "assonnata"

Il rifiuto delle *avances* rivoluzionarie appare dunque legato non solo a ragioni connesse ad una politica degli organi di governo volta ad isolare la Spagna da ogni corrente sovvertitrice, ma trova fondamento nella stessa identità storica e socio-politica di tale paese, che altrimenti potrebbe essere considerata, secondo una severa chiave di lettura, come manifestazione di un sordo spirito reazionario. Il che porta spesso a ridimensionare, più in generale, anche il contributo della scienza giuridica spagnola. Infatti, riprendendo le parole del professor Ascheri:

Spesso, per tanto tempo, si è stati abituati a considerare la “Spagna del diritto” quasi collaterale alla cultura accademica italiana, quasi come avesse la funzione storica di trasmettere alla vasta America Latina la ricca dottrina giuridica maturata nel nostro Paese. Ma se anche questa immagine avesse avuto per qualche decennio un qualche fondamento, quei tempi sono passati e ora bisogna confrontarsi con la cultura giuridica spagnola con le sue specificità. Che solo la dimensione storica può dare¹².

Tornando al 1789 spagnolo, le Cortes convocate in quell’anno riflettono una società che, sempre secondo Fernán Núñez, a differenza di quella francese non ha smarrito le fondamentali basi della tradizione¹³ ovvero della costituzione storica, intesa in una accezione essenzialmente extranormativa¹⁴. Punto questo assai saliente: tale concezione extranormativa della costituzione tradizionale rifletteva un secolare equilibrio socio-politico che neanche il Settecento *afrancesado* aveva potuto del tutto dissolvere. In ragione di ciò lo stesso 1789 spagnolo e la fine dell’Antico Regime in Spagna (1808) segnano due tappe della storia politica iberica in cui non si avverte una mera influenza dell’*ideario* francese; anzi la stessa “risposta” controrivoluzionaria trova radici nella tradizione e nella identità storiche spagnole.

Va poi ricordato come lo stesso regno di Carlo III, terminato nel 1788, avesse “preparato” culturalmente la società che si specchia nelle Cortes del 1789: il *despotismo ilustrado* si conciliava con la voce di una opinione pubblica, che nonostante il sistema delle restrizioni dell’informazione aveva già trovato il suo sviluppo negli anni precedenti¹⁵. L’esperienza spagnola va dunque vista come punto di arrivo di un processo che, considerate tutte le sue

Spagna degli ultimi anni dell’Antico Regime. Quanto poi al “1789” inglese cfr. *La Rivoluzione francese in Inghilterra*, a cura di L.M. Crisafulli Jones, Napoli 1990.

¹² M. Ascheri, *Premessa*, in J. Sánchez-Arcilla Bernal, *Profilo di storia del diritto spagnolo (secoli XIII-XX)*, ediz. italiana e traduzione a cura di F. De Angelis, Roma 2011, pp. 15-16 (ediz. originale *Historia del Derecho Español*, Barcellona 2005, pp. 207-357).

¹³ «Ninguna de las causas que se pueden constatar aquí desde hace muchos años existe en nuestro país, donde se encuentran religión, amor al Rey, apego a la ley, moderación en la administración, un respeto escrupoloso a los privilegios de cada provincia y de cada individuo...y mil otras cosas que echan de menos los franceses»: A. Mousset, *Un témoin ignoré de la Révolution. Le comte de Fernán Núñez, ambassadeur d’Espagne à Paris (1781-1791)*, Parigi 1923, pp. 155-156, citato in Menéndez Pidal, *Historia de España* cit., p. 458.

¹⁴ Secondo il pensiero di Jovellanos, un grande pensatore *ilustrado* del tempo: cfr. B. Bravo Lira, *El concepto de constitución en Jovellanos*, in «Revista chilena de historia del derecho», 10 (1984), p. 235 sgg.

¹⁵ Scandellari, *Da Bayonne a Cadice* cit., p. 27.

peculiarità, rielabora in maniera originale l'esperienza francese dei Lumi e, più in generale, quella settecentesca francese.

Si trattò anche dell'occasione per un importante *redde rationem*: le Cortes del 1789 affrontano un tema assai rilevante, quello della lotta alla manomorta, che, si ricordi, aveva interessato i dibattiti sulla riforma degli anni di Carlo III (come di Carlo IV) e rappresenterà un nodo aperto negli anni successivi al 1808, come in quelli che vedranno il definitivo tramonto dell'Antico Regime (1833). Le Cortes del 1789 e il contesto culturale che le circondava non potevano certo mostrarsi del tutto insensibili davanti a quanto stava avvenendo in Francia, anche se lo sconcerto non poteva non aleggiare; e tale preoccupazione si avvertiva soprattutto dalle fonti non ufficiali, in considerazione dell'operato degli organi di governo, volto ad arginare ogni propagazione rivoluzionaria francese, senza mostrare ufficialmente inquietudine per gli accadimenti rivoluzionari (il che risulta anche dalla lettura degli atti delle Cortes)¹⁶. Gli Stati generali spagnoli del 1789 non operano dunque all'ombra di quanto avviene nel 1789 francese; anzi va ricordato come le stesse Cortes già configurassero un consesso "monocamerale", seppur *ante litteram*, in cui sedevano i soli rappresentanti, di diversa estrazione sociale, dell'*Estado General* o *Llano* (il Terzo stato) già dall'inizio dell'epoca moderna¹⁷, allorché i rappresentanti degli stati privilegiati erano stati letteralmente liquidati dopo la celebrazione delle Cortes di Toledo degli anni 1538-39 all'epoca di Carlo V.

Ecco dunque una fondante caratteristica istituzionale delle Cortes del 1789 (lo stesso dicasi per quelle di Cadice, le prime "costituzionali", degli anni 1810-14) che, a ben vedere, trovano la loro *ratio* nella tradizione patria più che nel modello francese, nato dalla ribellione del Terzo stato. Le Cortes del 1789 rappresentano dunque quel mondo del *dispotismo ilustrado* in cui le istanze di modernità non sfociano in grida rivoluzionarie; le stesse istanze, portate avanti in Francia da *philosophes* "militanti", condurranno invece ad una rottura profonda con il passato, in considerazione della stretta connessione colà esistente tra il mondo culturale e quello politico¹⁸. Nel caso spa-

¹⁶ M^a.R. Prieto, *Las Cortes de 1789*, Madrid 1973, p. 28.

¹⁷ F. Martínez Marina, *Teoría de las Cortes ó grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla*, Madrid 1813, vol. I, p. 77.

¹⁸ Eppure Rousseau rimane indubbiamente il teorico della democrazia diretta, che solo in casi limitati aveva considerato come regime politico concretamente attuabile, come per la Corsica prima dell'annessione di quest'ultima alla Francia nel 1767 (cfr. il suo, pubblicato postumo, *Projet de constitution pour la Corse*, 1765). Lo stesso Montesquieu si limita ad una grande ammirazione per il modello politico inglese, basato sulla separazione dei poteri (capitolo VI del libro XI del suo *Esprit de lois* del 1748); infatti Montesquieu, personalità profondamente legata all'*establishment* assolutista del pieno Settecento francese, si mostra conscio che la forma di governo deve sapersi conciliare con il contesto storico che è chiamata a reggere. Non vi è dunque fede cieca nel modello politico inglese, che risulta in assoluto come la più efficiente forma di governo moderata solo su di un piano astratto (cfr. L. Landi, *L'Inghilterra e il pensiero politico di Montesquieu*, Padova 1981, *passim*). In conclusione, di certo la sua *forma mentis* appare più quella di un attento sociologo della politica che di un aspirante riformatore.

gnolo le Cortes del 1789 segnano tuttavia un punto alto di riforma, raggiunto lungo una via non traumatica a differenza della fattispecie francese.

Si ponga mente ai grandi temi trattati:

Infatti, i temi in discussione nella riunione delle Cortes riguardavano praticamente tutto il programma della politica illustrada sostenuta dai ministri di Carlo III, ossia: limitazione del numero dei maggioraschi e divieto di costituirne dei nuovi in futuro; indicazione del modo migliore per rendere fruttifere le terre sottoposte a vincolo; sviluppo dell'agricoltura¹⁹.

Tema, quello della cosiddetta *ley agraria*, e in generale della lotta alla manomorta, già oggetto di recente normazione regia, che, data la gravità della questione, doveva essere dalle Cortes "ratificata"²⁰. Né mancarono, a sommosso parere di chi scrive, modifiche alla *legalidad fundamental*; a riguardo contribuì quanto stava avvenendo nella vicina Francia, la cui influenza aveva portato alla nascita, soprattutto in Aragona, di gruppi caratterizzati da una cauta apertura verso i fatti del 1789, contrapposti ai cosiddetti *golillas*, di cui faceva parte Floridablanca.

Ma procediamo con ordine. Le Cortes del 1789 sono convocate a seguito di una *circular*, inviata all'attenzione delle *ciudades* e delle *villas* con diritto di voto nelle stesse, contenuta in un atto della *Camara de Estado* datato 31 maggio dello stesso anno²¹; di tal guisa acquistano di nuovo un importante ruolo al termine di un lungo sonno durato per tutto il XVIII secolo (sono peraltro più breve di quello, quasi bicentenario, degli Stati generali francesi). Gli stessi *procuradores* mostrano da subito un ossequioso rispetto per la Corona, soprattutto nel corso del cerimoniale, allorché l'erede Ferdinando riceve il giuramento delle Cortes (23 settembre), dopo le riunioni preparatorie dei giorni precedenti.

Ma vi è dell'altro: allorché i lavori delle Cortes, aperti una settimana dopo sotto la presidenza del conte di Campomanes²², *Gobernador del Consejo de Castilla*²³, entrano nel vivo, si avverte che molte delle questioni che vengono trattate potevano essere oggetto di atti di normazione unilaterale (come gli *auto acordados*²⁴) della stessa Corona, nel quadro della monarchia assoluta e del suo *régimen polisinodial*, che conosceva una articolazione amministrativa sia a livello locale che a livello centrale. Invero, oltre che per il necessario cerimoniale nel contesto della successione, la riunione delle Cortes era stata convocata per trat-

¹⁹ Scandellari, *Da Bayonne a Cadice* cit., p.29.

²⁰ Prieto, *Las Cortes de 1789* cit., p. 17.

²¹ J. Longares Alonso, *Las últimas Cortes del Antiguo Régimen en España (19 septiembre-5 diciembre de 1789)*, in «Revista de historia moderna», 3 (1974), p. 113.

²² Che molto concretamente si mostrava conscio che la fine dell'alleanza con la Francia borbonica avrebbe favorito l'Inghilterra in un quadro di politica coloniale; gli stessi possedimenti spagnoli, in particolare in America Latina, al tempo vedevano già nascere i primi germogli indipendentisti.

²³ Tale *Consejo* era il vero centro della politica assolutista borbonica.

²⁴ Non raramente tali atti di normazione erano emanati a seguito di *peticiones* o di *suplicas* delle *ciudades* o delle *villas* interessate.

tare altri e diversi *negocios* «si se propusieron y pareciese conveniente resolver»²⁵. Questa clausola, non certo nuova, apriva interessanti scenari: anche se di fatto l'“ordine del giorno” era guidato dalla mano regia, va detto, come accennato, che le Cortes, al pari degli Stati Generali del 1789, si apprestavano a modificare la *legalidad fundamental* e, in tale contesto, i fatti rivoluzionari esplicheranno una influenza assai grave nel lungo periodo. Infatti, tralasciando la questione agraria²⁶, la proposta della modifica della legge di successione²⁷ toccò il tema delle cosiddette leggi fondamentali. Come già per Bodin, la sovranità regia risulta limitata dall'impossibilità di mutare a piacimento la legge di successione al trono – nel caso specifico la salica –, come anche di alienare il pubblico demanio, punto quest'ultimo rientrando nella problematica più ampia della distinzione tra demanio pubblico, beni della Corona e quelli personali del re. Tale modifica, guardando al caso spagnolo, poteva essere decisa nelle forme cosiddette *pactadas* ovvero con il consenso degli ordini e dei ceti, il che avvenne nelle Cortes, le quali, confrontate con gli “operosi” Stati generali francesi del 1789, culla dell'Assemblea costituente, non possono dunque essere considerate solo all'ombra della stessa. Le Cortes operano, attraverso la modifica della legge di successione, il cambiamento di una legge fondamentale del regno: e non si tratta di una questione di scarsa rilevanza.

Pur nella lontananza dagli avvenimenti di Parigi, le Cortes vengono convocate da Carlo IV per ripristinare l'ordine successorio stabilito dalle *Partidas* (2, 15, 2) – testo di leggi del XIII secolo e vigente fino all'epoca della codificazione ottocentesca²⁸ – abrogato da Filippo V con un *Auto Acordado* nel 1713 volto a introdurre la legge salica nonostante l'opposizione delle Cortes sul punto. E la mancata pubblicazione, per volontà di Carlo IV, della *Pragmatica* contenente la decisione dalle Cortes del 1789, che abrogava la legge salica di successione al trono con il conseguente ripristino dell'ordine delle *Partidas* (che ammetteva le donne alle successione), avrebbe portato, quarant'anni dopo, a gravi conseguenze.

La tardiva pubblicazione della *Pragmatica*, avvenuta solo nel 1830 da parte di Ferdinando VII²⁹, favorirà infatti la figlia di questi, la futura Isabella II, nata in quello stesso anno, che la storia conoscerà come la “regina bambina”, a discapito del fratello di Ferdinando VII, Don Carlo, aspirante al trono di Spagna con il nome di Carlo V e rappresentante di quella fazione *partidaria* di uno spirito più vicino all'assolutismo; fazione quest'ultima contrapposta a quella liberale *isabelina*, che, abbandonate le istanze più democratiche, troverà nell'equi-

²⁵ Gli stessi lavori erano coperti dal segreto e dal riserbo che avrebbero dovuto tenere i vari *procuradores* delle trentasette comunità castigliane e aragonesi. Segretezza che portò a che la *convocatoria* non venisse pubblicata nella *Gaceta*: cfr. Prieto, *Las Cortes de 1789* cit., p. 6.

²⁶ Diffusamente Longares Alonso, *Las últimas Cortes* cit., in particolare pp. 117 sgg.

²⁷ *Ibidem*, pp. 158-159.

²⁸ Vera fonte sostanziale anche per la stessa codificazione civile di inizio Ottocento oltre che per quella della Luisiana.

²⁹ Il quale manterrà una condotta contraddittoria sul punto fino a tutto del 1832.

librio dei poteri, legato alla tradizione e cristallizzato nell'*Estatuto Real* del 1834, una propria matrice costituzionale³⁰.

Della modifica della legge di successione introdotta nel 1789 non fecero cenno nemmeno le compilazioni giuridiche³¹. Di certo tale segretezza, pur coprendo tutti i lavori delle Cortes, non avrebbe potuto comprendere le innovazioni della *ley agraria*, questione già aperta sotto Carlo III, altro tema importante dei lavori degli Stati Generali spagnoli.

Circa la modifica della legge di successione³² (che può considerarsi nel novero delle *leyes fundamentales* a differenza di quella agraria), la segretezza è da ritenersi attribuibile anche ai fatti rivoluzionari francesi, se si guarda a ragioni di politica internazionale³³, giacché “rispondere” a tali accadimenti rappresentava una priorità pressante³⁴. Poiché, va aggiunto, la questione della successione al trono francese, tra le prime trattate dalla Assemblea Costituente, interessò gli ambienti di governo spagnoli per il legame parentale tra le due case regnanti dei Borbone: il ramo di Spagna, infatti, poteva vantare un diritto alla successione più prossimo rispetto a quello della Casa di Orléans.

Queste, dunque, le risposte dei *procuradores* del 1789 davanti agli accadimenti rivoluzionari francesi, dei quali avevano avuto notizia nonostante la stretta censura.

Le Cortes riunite a Madrid vennero chiuse in modo precipitoso (23 ottobre) a un mese dalla loro apertura, risultando più consona alle esigenze delle singole *ciudades* e *villas* – questa fu la giustificazione – una semplice rappresentazione dei bisogni da parte di ogni singola comunità. Forse si temeva una *extralimitación* dei poteri dei *procuradores*, secondo le parole di Gómez Arce. Ne dubita tuttavia Herr³⁵. E sono poche sul punto le fonti, almeno quelle ufficiali.

Va in ogni caso sottolineato come il tema della *legalidad fundamental* sia stato oggetto dei lavori delle Cortes, le quali, al pari di quel mondo di cui sono lo specchio, danno una loro “risposta” al 1789 francese, seguendo la strada del *dispotismo ilustrado*, che trae una prima identità proprio dall'assolutismo settecentesco francese. L'originale via spagnola configura un punto di unione tra diversi momenti dell'Antico Regime, che tuttavia non sembra più apparire *tout court* quel mondo del “così come è sempre stato”. Tutto questo è dovuto, *in primis*, al fervore culturale del Settecento spagnolo, ma anche a quegli anni che sembrano segnare un “sonno” della Spagna sulla scena europea, nel ventennio che va dal 1789 all'invasione napoleonica della Penisola

³⁰ Tomás y Valiente, *Manual* cit., p. 442.

³¹ Longares Alonso, *Las últimas Cortes* cit., p. 162.

³² Dovuta ad una pluralità di cause (*ibidem*, pp. 159-161), tra cui la disposizione dell'Auto Acordado del 1713 in base alla quale il re spagnolo non poteva essere nato fuori dai confini patrii; lo stesso Carlo IV era nato nel 1748 a Napoli.

³³ Cfr. F. Lorenzana de la Puente, *La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834*, tesi dottorale, Universidad de Extremadura, 2010, II, pp. 227-229.

³⁴ Prieto, *Las Cortes de 1789* cit., pp. 9-10.

³⁵ Menéndez Pidal, *Historia de España* cit., p. 458.

iberica³⁶. In questo periodo, in realtà, vengono a formarsi in Spagna un *back-ground*, un *ideario*, una realtà non meramente e sordamente controrivoluzionari.

Sistema giuridico, quello spagnolo, che manterrà per tutto il secolo XIX (e mantiene ad oggi) il fascino di un ordinamento composito al suo interno, con il suo mosaico di *fueros*, le cui molteplici accezioni giuridiche ne segnano la varietà e la ricchezza. Tutto questo è stato recentemente confermato nel nuovo quadro politico della costituzione del 1978, che configura un «assetto sostanzialmente federo-regionale»³⁷, con forti devoluzioni del potere normativo primario alle Comunità autonome (artt. 143 sgg.).

Segno questo – si vuole concludere sottolineandolo – che la posizione ancillare della “Spagna del diritto” rispetto ad altri sistemi giuridici, per usare le parole di Mario Ascheri³⁸, non ha certo più ragione d’essere.

³⁶ La stessa posizione di Carlo IV perderà l’originaria durezza di Floridablanca: subentreranno posizioni di ben diverso segno dei successivi esponenti di governo (Scandellari, *Da Bayonne a Cadice* cit., pp. 30-36).

³⁷ G. De Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, Padova 1999, p. 705.

³⁸ Ascheri, *Premessa* cit.